

Lo stipendio va in fumo dopo 5 anni

DI NICOLA MONDELLI

Cinque anni di tempo per pretendere lo stipendio. La prescrizione per le rate di stipendio e di assegni equivalenti dovuti dallo stato si prescrivono, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma primo, del regio decreto legislativo n. 295/1938, nel testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 428/1985, dopo cinque anni. A decorrere dal giorno della scadenza dell'assegno quando il diritto sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione deve provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento.

Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato.

Lo hanno ribadito i giudici della sez. VI del Consiglio di stato con le decisioni nn. 4516, 4517 e 4518/2005 con le quali hanno accolto, limitatamente alla parte economica, i ricorsi presentati dal ministero dell'istruzione avverso le sentenze del Tar per la Liguria, che, accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero, avevano condannato l'amministrazione a procedere alla ricostruzione di carriera e al conseguente pagamento degli emolumenti arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Due le considerazioni che si ricavano dall'esame delle citate decisio-

ni, la prima delle quali attiene a una delle questioni più controverse, quella cioè del diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, della supervalutazione del servizio di ruolo reso all'estero.

Tanto le sentenze del Tar per la Liguria, quanto le decisioni dei giudici del Consiglio di stato convengono, infatti, sul diritto al riconoscimento della supervalutazione. Un diritto non contestato neppure dall'amministrazione in sede di appello.

La seconda considerazione attiene, invece, agli effetti economici del riconoscimento del diritto. I giudici del Consiglio di stato hanno accolto la tesi dell'amministrazione secondo la quale il pagamento degli emolumenti dovuti alla ricostruzione di carriera per effetto della supervalutazione dovevano considerarsi prescritti, essendo stati richiesti dagli interessati oltre i cinque anni da quando l'amministrazione avrebbe dovuto corrisponderli per disposizione di legge e, comunque, d'ufficio.

In altri termini gli interessati avrebbero dovuto, prima di esperire ricorso al Tar finalizzato sia al riconoscimento del diritto alla supervalutazione che ai connessi effetti economici, porre in essere azioni formali tese a interrompere i termini di prescrizione. Avrebbero dovuto, in altri termini, contestare immediatamente la mancata retribuzione di quanto dovuto salvo, nel caso in cui l'amministrazione si fosse rifiutata di corrispondere la retribuzione richiesta, esperire il ricorso giurisdizionale. Avere, invece, esperito il ricorso solo dopo che erano trascorsi cinque anni dal momento in cui avrebbe dovuto essere corrisposta loro la retribuzione maggiorata ha fatto scattare la prescrizione.